



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ART.53 DEL D.lgs 165/2001

Sommario

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Attività incompatibili e non consentite.....	3
Art. 4 Conflitto d'interessi.....	4
Art.5 Attività soggette ad autorizzazione.....	5
Art. 6 Procedura autorizzativa	7
Art.7 Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni	8
Art. 8 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% e svolgimento di altra attività lavorativa....	9
Art. 9 Attività esenti da autorizzazione e soggette a comunicazione preventiva	10
Art. 10 Limiti alla compatibilità di incarichi extra istituzionali	11
Art. 11 Personale dipendente in posizione di comando	12
Art. 12 Partita IVA.....	12
Art. 13 Revoca o sospensione dell'autorizzazione	12
Art. 14 Conseguenze derivanti dalla mancata richiesta di autorizzazione di attività extra- istituzionale.....	12
Art. 15 Norme transitorie e disposizioni finali.....	13



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Art.1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, in base alle vigenti disposizioni, le attività extra istituzionali, aventi ad oggetto incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio, in favore di Amministrazioni Pubbliche o di soggetti privati, esercitabili dal personale dell'Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria -Azienda Zero (di seguito denominata Azienda-Zero).

Il presente atto ha la finalità di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, per salvaguardare il buon andamento della pubblica amministrazione, contrastando le situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Art. 2 Ambito di applicazione

Nello specifico il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente dell'Azienda, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, compreso il personale dipendente comandato.

Il pubblico dipendente, in conseguenza del dovere di esclusività (art. 98 Cost.) cui è tenuto, non può espletare altra attività a favore proprio o di terzi che sia caratterizzata da intensità, continuità e professionalità e fini direttamente lucrativi, tali da determinare l'insorgenza in capo all'interessato di un centro d'interessi, alternativo rispetto alla posizione di pubblico dipendente, cui dedicare energie lavorative, né può svolgere altre attività che ne possano diminuire il prestigio e l'indipendenza, ovvero che possano turbare la regolarità del servizio.

Ad integrazione di quanto dettato dal presente regolamento e dalle norme specifiche in materia, sono regole generali e immediatamente applicabili a tutti i dipendenti le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento nazionale ed una volta adottato anche di quello Aziendale del personale di Azienda Zero che definirà i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti sono tenuti ad osservare.

Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

1. tutte le attività relative all'esercizio della libera professione, oggetto di apposita disciplina;



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/P. Iva 03904040791

2. le attività stipulate nell'ambito di accordi/convenzioni tra Azienda Zero ed altri enti.

Art. 3 Attività incompatibili e non consentite

E' fatto divieto al personale dipendente di cui all'art.2, svolgere le seguenti attività, considerate incompatibili e pertanto vietate (art. 53 comma 1 Decreto legislativo 165/01):

- a) attività di tipo commerciale, artigianale, industriale, professionale, così come definite all'art. 2082 del codice civile;
- b) rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, con privati o altre Pubbliche Amministrazioni fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time non superiore al 50%;
- c) l'assunzione di cariche in società di capitali aventi scopo di lucro o in società di persone. Rientrano tra queste, quelle che presuppongono rappresentanza, amministrazione, o esercizio di attività per conto o in nome della società stessa. Si considera compatibile, previa autorizzazione, solamente la partecipazione a società in accomandita semplice in qualità di socio accomandante e a società semplici in qualità di socio con responsabilità limitata ex art. 2267 c.c.;
- d) attività prive delle caratteristiche della saltuarietà ed occasionalità, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di libera professione ed in materia di part-time non superiore al 50%;
- e) attività di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi di quanto dispone l'art. 1 D. Lgs 99/2004, o di coltivatore diretto;
- f) attività che configurano un conflitto di interesse con Azienda Zero, anche solo meramente potenziale;
- g) attività lavorative e professionali per l'esercizio delle quali sia necessaria l'apertura di Partita IVA o l'iscrizione in appositi albi o registri, salvo quanto disposto sul tempo parziale o sulla libera professione;
- h) attività lavorative, autonome o subordinate, non a carattere gratuito, nel medesimo profilo professionale ricoperto presso l'Azienda o analoghe alle proprie competenze istituzionali in Azienda.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

Lo svolgimento di una delle suddette attività costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 61, della Legge 23.12.1996 n. 662 o causa di decadenza dall'impiego all'esito del procedimento di cui all'art. 63 D.P.R. n. 3/1957 per le ipotesi ivi previste.

Art. 4 Conflitto d'interessi

Il conflitto di interessi si può definire come uno scontro tra il dovere pubblico e l'interesse privato del dipendente della P.A.

La suddetta situazione si paventa non solo quando lo stesso sia reale ed accertato, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche meramente potenziale.

Nello specifico il conflitto si ha quando il dipendente è portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l'adempimento dei suoi doveri istituzionali.

Il conflitto di interessi, quindi, non è un evento, ma una situazione dovuta a circostanze che possono favorire o aumentare il rischio che gli interessi primari (interesse pubblico) possano essere sacrificati in favore di interessi secondari (interessi privati).

Fatte salve le disposizioni previste dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, relative al Codice di comportamento, configurano un conflitto di interesse con l'Azienda, ancorché potenziale, le seguenti attività:

- a) attività di consulenza o collaborazione a favore di soggetti con i quali l'Azienda intrattiene rapporti contrattuali o convenzionali;
- b) rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di enti gestori di RSA accreditate o di altre attività socio-sanitarie;
- c) rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di Associazioni, Fondazioni, Cooperative Sociali, aventi rapporti contrattuali o convenzionali con l'Azienda;
- d) rappresentante legale o componente del Consiglio di Amministrazione di strutture sanitarie autorizzate o accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- e) incarichi proposti da soggetti che abbiano avuto o possano avere interessi economici in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
- f) incarichi inerenti ad attività che possono considerarsi concorrenziali con l'Azienda o quelli



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

- da svolgersi presso soggetti accreditati o che intrattengono o abbiano intrattenuto nel biennio precedente, a qualunque titolo, un rapporto contrattuale o convenzionale con l'Azienda;
- g) incarichi presso soggetti fornitori di beni o servizi all'Azienda o soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura aziendale presso cui presta servizio svolga attività di controllo, vigilanza o che comporti un generico interesse da parte dei soggetti conferenti;
 - h) incarichi svolti a favore di soggetti nei confronti dei quali la struttura di assegnazione del dipendente abbia funzioni relative al rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita.

Le attività precedente elencate sono indicate a titolo meramente esemplificativo e non rivestono carattere di esaustività, pertanto, al di fuori delle stesse, Azienda Zero si riserva la facoltà di valutare caso per caso se l'attività extraistituzionale da svolgersi possa o meno generare possibili conflitti di interesse.

Art.5 Attività soggette ad autorizzazione

Il dipendente può essere autorizzato a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, tutte le attività, anche gratuite, non comprese nei compiti e doveri d'ufficio, che abbiano carattere di **TEMPORANEITÀ, SALTUARIETÀ ED OCCASIONALITÀ** a favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto ovvero di conflitto di interessi anche potenziale.

Sono soggetti a istruttoria e autorizzazione preventiva, a titolo esemplificativo, le seguenti attività/incarichi:

- a) partecipazione in qualità di componente, a commissioni di concorso, collegi sindacali, comitati di vigilanza o ad altre commissioni presso pubbliche amministrazioni, in ragione della specifica professionalità posseduta;
- b) partecipazione in qualità di componente/presidente dell'organismo indipendente di valutazione dei dipendenti iscritti negli appositi elenchi ai sensi del DM 06 agosto 2020;
- c) partecipazione in qualità di componente ai collegi tecnici preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti presso altre aziende sanitarie pubbliche;
- d) incarichi di consulenza tecnica conferiti da privati o altre pubbliche amministrazioni,



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

- purché non generino un conflitto di interessi con l'Azienda;
- e) incarichi in qualità di arbitro o di perito e di consulente tecnico di parte o incarichi di giudice onorario od esperto presso Tribunali;
 - f) attività di amministratore di condominio quando riguardi esclusivamente la cura dei propri interessi, ossia nel caso in cui il condominio comprenda unità abitative di proprietà del dipendente o della famiglia;
 - g) collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali (fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 lett. a);
 - h) attività professionale sanitaria, a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni o associazioni senza fini di lucro;
 - i) incarichi di collaudo o di componente di commissione di gara per l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi;
 - j) partecipazione a cooperative, come previsto dall'art. 61 D.P.R. n. 3/1957, ad associazioni, società sportive, ricreative o culturali purché non svolgano attività che possano configurare un potenziale conflitto di interesse con l'Azienda o non intrattengano rapporti convenzionali e/o contrattuali con la stessa e purché gli atti costitutivi delle varie tipologie di società prevedano che gli utili siano interamente reinvestiti per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale;
 - k) attività nell'ambito di un'impresa agricola di proprietà o di famiglia a condizione che l'impegno richiesto sia modesto, non abituale e non continuativo durante l'anno.

Si ribadisce che tale elenco è a mero titolo esemplificativo, e che ogni attività per cui non si ravvisi conflitto d'interessi è soggetta a relativa autorizzazione.

L'Azienda, al fine di salvaguardare lo svolgimento dell'attività istituzionale, in modo da non pregiudicare la qualità e quantità di impegno profuso per la stessa, terrà conto dei criteri stabiliti dall'art.10 del presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento di incarichi durante il congedo di maternità, il congedo parentale, il congedo per malattia del figlio, il congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap, i permessi di cui all'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le assenze per malattia e/o infortunio e l'assenza per interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

Il dipendente pubblico può chiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita e senza decorrenza



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

di anzianità di servizio, per un periodo massimo di trentasei mesi rinnovabile per una sola volta, per avviare attività professionali e imprenditoriali (articolo 18, della legge n. 183/2010 come modificato dalla legge n.4/2023).

L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato. In tal caso non si applica la disciplina del regime delle incompatibilità.

L'entità del compenso annuo percepito dai dipendenti per gli incarichi extra istituzionali, intesa nel complesso degli incarichi svolti annualmente, compresi quelli oggetto di sola comunicazione, non può superare il limite prescritto dal combinato disposto di cui all' art 23 ter DL 201/2011 con l'art. 1 comma 471 della Legge 147/2013 che prevede come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione.

Art. 6 Procedura autorizzativa

Il dipendente interessato, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovrà richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività extra istituzionale al Direttore Generale di Azienda Zero.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata dalla lettera di incarico ricevuta dall'ente conferente, o dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.

Il responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta servizio deve **obbligatoriamente** esprimere il proprio parere in merito alla richiesta di autorizzazione, previa verifica che l'incarico non sia incompatibile in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, con l'attività e gli impegni istituzionali del dipendente interessato.

Nel caso in cui il richiedente sia responsabile di struttura complessa il parere obbligatorio deve essere espresso dal Direttore del Dipartimento.

Qualora l'incarico interessa il Direttore di un Dipartimento il parere obbligatorio deve essere reso dal Direttore Amministrativo/Sanitario.

Al fine di consentire la verifica dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, la relativa richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico ai soggetti interessati per il rilascio del relativo provvedimento autorizzatorio. Ogni eventuale deroga può essere disposta dal Direttore Generale, per motivate ragioni.

La richiesta di autorizzazione preventiva, presentata dal dipendente interessato, deve contenere le



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

seguenti informazioni:

- i dati anagrafici del dipendente interessato all'attività;
- l'oggetto dell'incarico, descritto in modo sintetico ma esaustivo, in modo da dedurne l'attività;
- gli estremi identificativi del soggetto pubblico o privato che conferisce l'incarico, compresi il codice fiscale e/o la partita iva;
- le modalità di svolgimento dell'incarico, il periodo e l'impegno previsto, dalla data di inizio e termine dell'incarico stesso e la sede di svolgimento;
- l'eventuale compenso previsto.

Inoltre, alla richiesta di autorizzazione va allegata sia la lettera di proposta di incarico nonché apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le seguenti indicazioni:

- che trattasi di attività saltuaria ed occasionale che verrà svolta al di fuori dell'orario di servizio, senza l'utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell'Azienda;
- che trattasi di attività che non configura conflitti d'interesse con l'Azienda ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- che verrà assicurato in ogni caso il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- che l'attività oggetto di autorizzazione, sommata alle prestazioni relative ad altri incarichi extra istituzionali già autorizzati e/o comunicati, non comporta un impegno orario complessivo che va a disattendere i criteri individuati dall'art.10 del presente regolamento.

Decorso il termine di 30 giorni senza l'adozione del provvedimento conclusivo da parte della S.C.

Gestione Risorse Umane, l'autorizzazione si intende negata.

Non è ammessa sanatoria successiva all'avvio dell'attività oggetto dell'incarico.

Art.7 Adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni

Entro 15 giorni dal rilascio delle autorizzazioni, la S.C. Gestione Risorse Umane provvederà a comunicare in via telematica al Dipartimento per la Funzione Pubblica tutti i dati relativi alle stesse. Sono esclusi dagli adempimenti del comma 1) le attività esenti da autorizzazioni.

I soggetti pubblici o privati che conferiscono l'incarico e/o il dipendente interessato, entro 15 giorni



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

dall'erogazione del compenso, devono darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza (S.C. Gestione Risorse Umane) come previsto dall'art. 53 comma 11.

Azienda Zero provvederà a comunicare tempestivamente, ai sensi dell'art. 53, comma 13 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., al Dipartimento per la Funzione Pubblica, per ogni dipendente che ha ricevuto l'incarico e per ogni singolo incarico autorizzato, i compensi della cui erogazione abbia avuto comunicazione.

Art. 8 Personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% e svolgimento di altra attività lavorativa

Ai dipendenti con rapporto di lavoro parziale con attività lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno è consentito svolgere anche un'altra attività lavorativa subordinata o autonoma, anche mediante iscrizione ad Albi professionali, purché la stessa non comporti un conflitto di interessi, ancorché potenziale, con le attività istituzionali dell'Azienda e non intercorra, ove subordinata, con altra pubblica amministrazione.

In caso un dipendente già in regime di part-time 50%, inizi *ex novo* un'altra attività lavorativa o modifichi la sostanza di una già in essere, dovrà darne comunicazione all'Azienda entro 15 giorni, producendo la necessaria documentazione, utile a consentire all'ufficio competente di valutare l'eventuale esistenza di potenziale conflitto di interessi. La mancata comunicazione implica che l'attività sia da considerarsi non autorizzata.

Lo svolgimento o la modifica di un'attività in difetto di preventiva comunicazione all'amministrazione è da considerarsi incompatibile, pertanto verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 53, comma 7 del D. Lgs. 165/2001, salvo le più gravi sanzioni previste dalla Legge n. 662/1996 e ferma restando la responsabilità disciplinare.

I dipendenti che iniziano un rapporto di lavoro parziale 50% per un'attività di cui ai precedenti commi, al momento della stipula del contratto di lavoro individuale part-time, dovranno dichiarare altresì di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi di cui all'art. 4.

La valutazione riguardante l'esistenza di eventuali conflitti di interessi è effettuata dalla S.C. Gestione Risorse Umane per il rilascio delle autorizzazioni a svolgere attività extraistituzionale.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Art. 9 Attività esenti da autorizzazione e soggette a comunicazione preventiva

Le attività e gli incarichi che seguono, nonché quelli previsti dalla normativa vigente, da svolgersi al di fuori dell'orario di servizio e purché non interferiscano in alcun modo con l'attività istituzionale, devono essere oggetto di preventiva comunicazione, da trasmettere alla S.C. Gestione Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile della struttura di afferenza. Di seguito le attività esenti da autorizzazione e soggette a comunicazione preventiva:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie o simili non a carattere scientifico;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione quale relatore o esperto a convegni e seminari, ad eccezione di eventi di interesse ed esigenza istituzionale;
- d) attività, non sanitarie, a titolo gratuito o per le quali sia corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, purché non costituiscano un conflitto di interessi;
- e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa retribuita;
- f) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica;
- g) attività saltuarie ed occasionali, a titolo gratuito, che siano espressione dei diritti alla persona, come garantisce l'art. 21 della Costituzione, quali la libera associazione e manifestazione della libertà di pensiero, con le parole, lo scritto e con altri mezzi di diffusione;
- h) attività svolte nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche;
- i) attività artistiche, ove non esercitate professionalmente;
- j) incarichi di consulente tecnico d'ufficio conferiti dall'autorità giudiziaria.

Le attività e gli incarichi di cui al comma precedente, nonché quelli previsti dalla normativa vigente, devono essere oggetto di preventiva comunicazione, da trasmettere alla S.C. Gestione Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile della struttura di afferenza.

Nella comunicazione preventiva i dipendenti interessati devono specificare la natura dell'attività e del soggetto in favore del quale viene prestata, il periodo e l'impegno orario richiesto per l'assolvimento dell'incarico o attività di cui trattasi, nonché, qualora previsto, l'importo del relativo compenso.



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

Art. 10 Limiti alla compatibilità di incarichi extra istituzionali

Le attività svolte dal dipendente dell'Azienda al di fuori dell'orario di servizio, dovranno possedere il requisito della saltuarietà ed occasionalità ed essere prive di qualsiasi forma di subordinazione circa il tempo e le modalità delle prestazioni.

Le attività extra istituzionali sopra indicate non possono essere svolte, nemmeno in modo saltuario ed occasionale, durante periodi di assenza dal servizio per congedo di maternità, congedo parentale, congedo per malattia del figlio, congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap, permessi di cui all'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assenze per malattia e/o infortunio e l'assenza per interdizione anticipata per gravidanza a rischio.

L'Azienda nel rilasciare l'autorizzazione verificherà l'occasionalità e temporaneità dell'incarico:

- occasionali sono le attività che non determinano l'instaurarsi, tra il dipendente ed il conferente, di un rapporto stabile e continuativo con caratteri di tendenziale consolidamento nel medio/lungo termine;
- saltuarie sono le attività il cui espletamento non richiede un impegno o un'organizzazione sistematica del lavoro.

Inoltre, la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico si declinano nello svolgimento di prestazioni a carattere saltuario, che comportano un impegno non preminente, non abituale e non continuativo da non divenire un centro di interessi alternativo alle funzioni pubbliche esercitate e che, per l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio.

Sono quindi autorizzabili le attività sporadiche ed occasionali, ossia quelle attività che comportino una marginale e saltuaria occupazione di ore extra ufficio che non siano prevalenti rispetto a quelle di istituto e che comportino comunque, nell'anno solare un impegno complessivo non superiore a 30 giorni al fine anche della salvaguardia dell'integrità psicofisica del dipendente.

L'entità del compenso annuo percepito dai dipendenti per gli incarichi extra istituzionali, intesa nel complesso degli incarichi svolti annualmente, compresi quelli oggetto di sola comunicazione, non può superare il limite prescritto dal combinato disposto di cui all' art 23 ter DL 201/2011 con l'art. 1 comma 471 della Legge 147/2013 che prevede come parametro massimo di riferimento il tratta-



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

mento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale ha l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della L. n. 335 del 1995, se supera il reddito dei 5.000 euro derivante dall'insieme di tutte le prestazioni occasionali svolte durante l'anno anche verso diversi committenti.

Art. 11 Personale dipendente in posizione di comando

Per il personale dipendente in posizione di comando, ai sensi del comma 10 dell'art. 53 D. Lgs 165/2001, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni; l'Azienda di appartenenza provvederà al rilascio della stessa e agli adempimenti conseguenti entro 45 giorni. Si prescinde dall'intesa in argomento se l'Amministrazione presso cui il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'Azienda di appartenenza.

Art. 12 Partita IVA

L'apertura o il mantenimento della Partita IVA è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato nella pubblica amministrazione ad eccezione del dipendente pubblico che lavora part – time con un orario non superiore al 50 % di quello a tempo pieno.

Art. 13 Revoca o sospensione dell'autorizzazione

Il dipendente è tenuto a comunicare ogni fatto o situazione insorta dopo la concessione dell'autorizzazione che possa costituire causa di incompatibilità o conflitto di interessi.

E' sempre facoltà di Azienda Zero disporre, quando ne ricorrano i presupposti, la revoca o la sospensione dell'autorizzazione concessa.

Art. 14 Conseguenze derivanti dalla mancata richiesta di autorizzazione di attività extra-istituzionale

La violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni e in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. L'Azienda procede a diffidare, nei casi di legge, il dipendente a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il dipendente obbedisca alla diffida non



Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria-Azienda Zero

C.F. 97110000797/ P. Iva 03904040791

preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 15 Norme transitorie e disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni disciplinanti la materia delle incompatibilità di cui all'art. 53 D. Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni., alla L. 190/2012, al D.Lgs 39/2013, al D.P.R. 62/2013 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai vigenti CC.NN.LL., e comunque alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente regolamento si applica anche nei confronti dei dipendenti di questa Azienda in distacco sindacale.

Il presente regolamento avrà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione.